

STATUTO
ATHENA

Rettificato il 12 giugno 2022

ART. 1

(Denominazione e sede)

Nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "**Athena**", apartitica e aconfessionale, con sede legale in via Fertilia n. 11, nel Comune di Carbonia (SU). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione, che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. L'Associazione opera sul territorio della Provincia del Sud Sardegna, della Regione Sardegna e dello Stato italiano, aderendo se necessario anche a coordinamenti nazionali, europei e internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo della locuzione "Organizzazione di volontariato")

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Athena – Organizzazione di volontariato", in sigla denominata "Athena – ODV".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all'art. 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, del Codice Civile, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Il presente Statuto è interpretato ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 riguardante la disciplina degli Enti del Terzo settore.

ART. 6
(Finalità)

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Nello specifico, si porteranno avanti le seguenti finalità:

- Promozione della salute intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, attraverso l'assistenza socio-sanitaria;
- Rispetto e cura dell'ambiente;
- Promozione della cultura e dell'arte;
- Promozione della vita umana e sostegno alla dignità delle persone, l'integrazione e l'inclusione sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più deboli;

ART. 7
(Attività)

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di esercitare, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- 
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e degli emarginati;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. Tale attività verrà perseguita solo nel momento in cui si otterrà l'iscrizione presso il Registro Regionale della Protezione Civile.

Per svolgere le attività sopra elencate, l'Associazione svolgerà le seguenti specifiche azioni:

- **Prestazioni socio-sanitarie (lett. b):** si porteranno avanti operazioni di sostegno alla popolazione più fragile o emarginata, tra cui l'accompagnamento presso le strutture ospedaliere e l'assistenza domiciliare di base.
- **Protezione ambientale (lett. e):** si perseguiranno operazioni di pulizia dei parchi, delle spiagge, delle strade e dei luoghi d'incontro cittadini, nonché attività di sensibilizzazione a un uso sostenibile delle risorse naturali e di riqualificazione di sentieri e beni pubblici.
- **Attività culturali, artistiche, turistiche e ricreative (lett. i/k):** si organizzeranno grandi eventi incentrati nella valorizzazione e diffusione dei valori storico-culturali nazionali, come la Festa della Repubblica o il Giorno della Sardegna, con esposizioni, visite guidate, giochi e spettacoli musicali incentrati nella conoscenza della cultura locale e nazionale. Tra queste attività rientra anche l'organizzazione di eventi sportivi ludico-amatoriali, come partite di calcetto solidali o la giornata dello sport in piazza, per avvicinare i giovani alla cultura dello sport.
- **Cooperazione allo sviluppo (lett. n):** l'Associazione si rende disponibile a collaborare con le associazioni internazionali per convogliare aiuti allo sviluppo alle popolazioni in difficoltà o aiuti umanitari in situazioni di guerra.
- **Accoglienza e integrazione sociale (lett. r):** l'Associazione si rende disponibile a gestire impianti di accoglienza umanitaria. Si prefigge inoltre l'obiettivo di collaborare con altre associazioni per sostenere la reintegrazione di persone emarginate o migranti all'interno della società, attraverso le attività portate avanti dall'associazione.
- **Beneficenza (lett. u):** si organizzeranno raccolte fondi, viveri e abbigliamento da devolvere a cittadini più svantaggiati. Si collaborerà altresì con le associazioni che si occupano di ricerca scientifica, sostenendo le raccolte fondi organizzate nelle piazze locali.
- **Protezione civile (lett. y):** si perseguiranno operazioni di antincendio nelle aree boschive, pianificazione della risposta dei soccorsi sanitari in emergenza, prevenzione dei danni meteo-idrogeologici, ricerca dispersi, assistenza logistica nei grandi eventi, assistenza alla disabilità, primo soccorso, sensibilizzazione sui comportamenti da adottare nelle situazioni più rischiose e qualsiasi altra operazione resa necessaria in momenti emergenziali.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività d'interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e secondo i criteri e limiti previsti dal D.M.L.P.S. 19 maggio 2021, n.107. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà provare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore.

Per l'organizzazione delle attività proposte, l'Associazione può sottoscrivere delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come previsto dall'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. Al Consiglio Direttivo spetta l'approvazione di un regolamento che attesti le spese ammesse al rimborso.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 8

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità s'impegnano concretamente per realizzarle, mosse da spirito di solidarietà. L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro è possibile, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, così come disposto dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. I soggetti minorenni possono essere ammessi all'Associazione, purché la loro domanda di ammissione sia firmata dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

1. recesso volontario comunicato al Consiglio Direttivo;
2. mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
3. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, allorché il socio abbia tenuto comportamenti non idonei rispetto alle finalità dell'associazione, sia stato condannato o faccia uso di sostanze stupefacenti;
4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei Soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato. Ogni socio ha diritto a un voto.

ART. 9

(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 10 **(Organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone che sono sempre segreti. I voti possono essere altresì espressi per consenso su decisione dell'Assemblea dei Soci, che decide la modalità di voto a maggioranza su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La votazione può essere palese, segreta quando si tratta di votazioni riguardanti le persone o per consenso, a discrezione dell'Assemblea, che decide la modalità di voto a maggioranza su proposta del Consiglio Direttivo. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di massimo 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è composta da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La votazione può essere palese, segreta quando si tratta di votazioni riguardanti le persone o per consenso, a discrezione dell'Assemblea, che decide la modalità di voto a maggioranza su proposta del Consiglio Direttivo. Tale Assemblea ha la prerogativa di modificare l'atto costitutivo e/o lo Statuto, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, nonché di devolvere il patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e, eventualmente, da uno o più Consiglieri. Il numero di componenti va da 3 a 10 componenti eletti dall'Assemblea tra i soci. La durata del mandato è di 5 anni, allo scadere del quale possono essere rieletti gli stessi componenti.

L'elezione del Consiglio Direttivo è disciplinata da un apposito regolamento interno dell'Associazione conforme al Codice del Terzo Settore e alla disciplina attuativa dello stesso, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del Codice civile, riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese, segreto quando si tratta di votazioni riguardanti le persone o per consenso. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti che desiderano candidarsi. Le regole riguardanti la sua elezione sono previste dal regolamento interno dell'Associazione conforme al Codice del Terzo settore e alla disciplina attuativa dello stesso, appositamente redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Egli dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (5 anni) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con voto segreto a maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente inoltre convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, nonché svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

ART. 20

(Beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata e autorizzata dal Consiglio Direttivo, che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 28

(Responsabilità e assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore

In caso d'iscrizione al RUNTS, è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed è iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Il segretario

Giorgio Tolu

Il vicepresidente

Maico

Il presidente

Carlo Bucci

Reg. prop.le
Ipotecaria
Catastaia
Bolli

I.N.V.I.M.
T. S.
TOTALE

Registrato a Iglesias II

15610.2022

al N. 325 Mod. 3 Vol.

ed esatte lire

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Iglesias



Firma su delega del Direttore Provinciale
L'Addetto - UT Iglesias

ART. 25

(Responsabilità e assistenza degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono tenuti per mandato, assistenza e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 26

(Esercizio del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio (fondi e debiti) sarà devoluto, salvo che in caso di opposita dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla legge.

In caso d'istituzione di RUNTS è obbligatorio il patto dello stesso di non devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di patrimonio gestito da 5 o più persone, il patrimonio sarà devoluto, in caso di estinzione o scioglimento, ad uno o più patrimoni destinati ad uno o più scopi di Terzo Settore, ai sensi dell'art. 1447 del Codice civile.

ART. 27

(Responsabilità finanziarie)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme a cui è tenuto il Terzo Settore (d.lgs. 11/2017) e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'atto firmato è consegnato

Il segretario

Il presidente